



Ministero della Transizione Ecologica

**Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VAS**

* * *

Parere n. 38 del 06/07/2022

Programma:	<p><i>Valutazione Ambientale Strategica</i></p> <p><i>Programma nazionale “Equità nella salute” 2021-2027</i></p> <p><i>Rapporto Preliminare</i></p> <p>ID_VIP: 8291</p>
Autorità Proponente:	<p><i>Ministero della Salute</i></p>
Autorità Procedente:	<p><i>Ministero della Salute</i></p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare principi e le norme concernenti la verifica di assoggettabilità a VAS:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS).
 - il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
 - l’art. 5, recante “*Definizioni*”, e in particolare il comma 1, lett. m-bis) secondo cui si intende per: “*verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*”;
 - l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
 - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni*”;
- il comma 3 secondo cui “*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che*

producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento."

il comma 3-bis secondo cui "L'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente."

- L'art. 12, recante "*Verifica di assoggettabilità*" e, in particolare, il comma 3, secondo cui "*Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente*" e il comma 4 (come modificato dall'art.28 c.1 lett.a) della L. 108/2021), secondo cui "*L'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18*".
- L'Allegato 1 alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, recante "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12*";
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legge del 6/11/2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" in considerazione degli aspetti di modifica dei tempi della disciplina VAS previsti all'art. 18;
- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000";
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992";
- le Linee Guida Commissione Europea "*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*", novembre 2001;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";
- Le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n. 133/2016;
- Le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea - 2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- La "Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il Paesaggio Italiano" MIBACT-2018;

- il DPR 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

RICHIAMATI i regolamenti europei interessanti il Programma Nazionale "Equità nella salute" 2021-2027:

- Rettifica del Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo di coesione (di cui l'Italia non è beneficiaria in base alle regole esistenti), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie comuni applicabili a tali Fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), al Fondo sicurezza interna (FSI) e al BVMI
- Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione
- Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus)
- Regolamento Delegato (UE) 2014/240 della commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027

DATO ATTO che in relazione al principio DNSH "do no significant harm"

- il Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è una delle misure adottate dal Parlamento Europeo per attuare il "Piano d'azione per la finanza sostenibile" del 2018 della Commissione Europea;
- l'articolo 17 del Reg. UE 2020/852 prevede il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm"). Tale articolo definisce il "danno significativo" per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 (*Common Provisions Regulation - CPR*) al recital 10 afferma che "Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche" sostenendo "attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio";
- vista inoltre la Comunicazione resa dalla Commissione UE 2021/C 58/01 recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non nuocere in modo significativo".

DATO ATTO che

- il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo è l’Autorità Competente per la VAS;
- Con nota prot. n. 48225.20-04-2022, la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica ha comunicato la procedibilità dell’istanza (Acquisita MITE prot. 45893 del 14.04.2022) di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Programma nazionale Equità nella salute 2021-2027, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 152/2006;
- Il Segretariato Generale del Ministero della Salute, con nota acquisita MITE prot. 50972 del 27.04.2022, comunicava ai soggetti con competenza ambientale che il Rapporto preliminare ambientale, redatto ai sensi del citato art. 12 del D. Lgs 152/2006, l’avvio delle consultazioni con la pubblicazione consultabile sul portale MITE, all’indirizzo: <https://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&id=5797&area=rapporti&menu=programmi>;
- Con la nota prot. n. 48225.20-04-2022, con la quale la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica ha comunicato la procedibilità dell’istanza, è stato altresì individuato il Gruppo istruttorio della CTVA e il referente dell’istruttoria stessa.

VISTE

- le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell’art.12, comma 2 del D. Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
1	ARPA Puglia	MiTE 0054945	04-05-2022
2	ARPAC	MiTE 0060542	16-05-2022
3	ARPA Basilicata	MiTE 0065138	24-05-2022
4	Istituto Superiore di Sanità	MiTE 0066725	27-05-2022
5	Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generali Incentivi Energia	MiTE 0067820	30-05-2022

CONSIDERATO che :

- la documentazione acquisita a seguito dell’attivazione della fase di verifica di assoggettabilità a VAS del *Programma nazionale “Equità nella salute” 2021-2027* consiste in:
 - Programma nazionale “Equità nella salute” 2021-2027 – Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi del D. Lgs 3.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii

RICORDATO che:

- Il Programma nazionale equità nella salute 2021-2027 mira a favorire l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari delle fasce della popolazione in condizioni di vulnerabilità nelle 7 Regioni del Mezzogiorno, che hanno maggiori difficoltà ad erogare le prestazioni di assistenza sanitaria.
- Il programma, rivolto a Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è articolato su quattro aree di intervento:
 1. **contrastare la povertà sanitaria**, attraverso, per esempio, il rafforzamento delle partnership istituzionali e con il terzo settore per l'identificazione e la localizzazione del target di popolazione, il potenziamento della capacità dei servizi socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute attraverso l'attivazione di centri di prossimità contro la povertà sanitaria, e azioni di educazione sanitaria volte al rafforzamento dei gruppi più vulnerabili.
 2. **prendersi cura della salute mentale**, potenziando i Dipartimenti di salute mentale per garantire un supporto efficace ai pazienti con disagio psicologico o disturbo mentale, anche attraverso la collaborazione con i servizi sociali e con il terzo settore e il ricorso a interventi integrati finalizzati al recupero del benessere complessivo della persona e alla sua autonomia.
 3. **il genere al centro della cura**, attraverso il rafforzamento della rete dei consultori familiari e il loro inserimento nella rete dei servizi socio-assistenziali del territorio, il potenziamento dei centri regionali dedicati ai percorsi di affermazione di genere e a quelli clinico-assistenziali rivolti alle persone transgender e di genere non conforme.
 4. **maggiore copertura degli screening oncologici**, efficientando soprattutto il processo di individuazione e inclusione della popolazione target nei programmi di screening oncologico, con attenzione particolare ai gruppi vulnerabili dal punto di vista socio-economico.
- Le azioni del Programma saranno sostenute dal Fondo Sociale Europeo Plus per € 375.000.000 e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per € 250.000.000.

CONSIDERATO che il Rapporto Preliminare (RP) è articolato come segue:

1) Introduzione	In questo breve capitolo vengono trattate le finalità del RP per la verifica di assoggettabilità a VAS del Programma in oggetto, presentando i contenuti del Rapporto stesso che comprende una descrizione di obiettivi, finalità, attori, caratteristiche e potenziali aree di intervento del Programma coerentemente con i criteri dell'allegato I, parte seconda, del D. Lgs 152/2006 e una valutazione sulla coerenza delle singole misure con il principio DNSH
2) Struttura del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS	In questo capitolo si richiamano i criteri di riferimento previsti dal citato Allegato I, parte seconda, del D.Lgs 152/2006, dichiarando che il RP è stato redatto in coerenza con essi. In particolare si dichiara che con riferimento alle caratteristiche del Programma è riportata nei paragrafi 3, 4 e 5, una descrizione delle aree di intervento previste, con l'illustrazione dell'integrazione con gli altri strumenti di programmazione. Con riferimento alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dal programma si dichiara che dall'analisi del RP, e in particolare dei paragrafi 6, 7 e 8, si evincerà che tutti gli interventi per la loro stessa natura non comportano impatti (significativi, ndr) sull'ambiente. Nello

	specifico nel paragrafo 7 si riporta la valutazione rispetto al principio DNSH
3) Caratteristiche del PN Equità nella salute 2021-2027	<p>Questo capitolo contiene la descrizione degli obiettivi e finalità del Programma, integrazione con gli altri strumenti di programmazione e indicazione degli obiettivi/azioni e del contesto di riferimento.</p> <p>Si premette la finalità che viene perseguita dal SSN evidenziandone le criticità di natura economica, sociale e culturale che si intende abbattere anche grazie alla realizzazione del Programma. Il Programma è stato sviluppato in coerenza con i contenuti dell'Agenda 2030 e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. La strategia è sviluppata in coerenza con l'Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia e, in particolare, con l'Obiettivo strategico di policy 4 (OP4) "Europa più solidale ed inclusiva".</p> <p>Vengono quindi riportate e descritti gli obiettivi delle quattro aree per le quali è più urgente intervenire alla luce delle disuguaglianze evidenziate ed è necessaria un'iniziativa nazionale a supporto dell'organizzazione regionale e locale dei servizi sociosanitari, che sono: 1) contrastare la povertà sanitaria, 2) prendersi cura della salute mentale; 3) il genere al centro della cura; 4) maggiore copertura per gli screening oncologici.</p> <p>Si evidenzia che tutti gli obiettivi del Programma saranno attuati in modo coordinato con il PNRR e con tutti gli altri programmi europei, nazionali e regionali, che intervengono attraverso il FESR e l'FSE Plus.</p>
4) Iter per la stesura del Programma e confronto partenariale	<p>Si descrive la modalità con la quale si prevede il coinvolgimento e momenti di confronto partenariale secondo un programma già avviato dalla Amministrazione. Si indicano quindi i soggetti coinvolti. Finalità del confronto è giungere ad una stesura condivisa del programma, in particolare con le Autorità di gestione dei Programmi Regionali delle 7 regioni interessate, e assicurare una precisa demarcazione tra gli interventi della programmazione regionale e quella nazionale.</p>
5) Struttura del Programma	<p>Si tratta del capitolo relativamente più corposo del RP con la descrizione degli interventi previsti dal Programma e dei benefici attesi dall'attuazione. Prima sono illustrate le aree di intervento sostenute dalle risorse dell'FSE Plus (che corrispondono alle 4 aree di intervento prima citate), fornendone dei dettagli attuativi, dai quali emerge, secondo l'Autorità Proponente, che gli interventi previsti per loro natura non hanno effetti ambientali (significativi, ndr).</p> <p>Quindi si illustrano le aree di intervento sostenute dalle risorse del FESR, che sono riconducibili a tre tipologie: 1) adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale e di forniture di dispositivi medici durevoli, per il rafforzamento delle capacità e della resilienza dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute; 2) realizzazione di studi, analisi e valutazione dell'efficacia, sostenibilità e trasferibilità dei modelli organizzativi delle strutture eroganti, per il rafforzamento delle capacità dei servizi sanitari di erogare prestazioni sanitarie appropriate alla popolazione target; 3) azioni di sensibilizzazione sanitaria e sensibilizzazione per la salute efficaci per il raggiungimento delle popolazione target e l'aumento</p>

	dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari. La prima tipologia di interventi comprende le 4 aree di intervento previste. L'Autorità Proponente a chiusura di ogni descrizione più analitica delle tipologie di intervento afferma che, per la loro stessa natura, non prevedono in termini di effetti ambientali significativi
6) Effetti dell'attuazione del Programma	In questo capitolo si ribadisce che il Programma, in considerazione delle tipologie di azioni proposte, non prevede effetti sull'ambiente e nello specifico riporta una sintesi delle tipologie degli interventi a valere sui fondi FESR.
7) Coerenza con gli obiettivi ambientali e del principio DNSH	In questo capitolo si riporta la verifica di coerenza degli assi del Programma con il principio DNSH. E si dichiara che <i>le aree di intervento e le relative linee di azione del Programma non appaiono avere un impatto ambientale e sono pertanto compatibili con il DNSH.</i> Si riportano quindi schematicamente le valutazioni degli impatti sui sei obiettivi ambientali in due tabelle: una per le azioni/misure a valere sul FESR e l'altra per quelle a valere su FSE Plus. Si evidenzia che l'Autorità Proponente dichiara che <i>resta l'impegno ad inserire nei dispositivi attuativi (Bandi, Avvisi, Inviti) l'importanza del rispetto del principio DNSH in relazione a tutte le forniture previste nelle azioni.</i>
8) Sintesi delle motivazioni	In questo capitolo conclusivo l'Autorità Proponente riporta le sintesi delle motivazioni di cui ai punti precedenti che portano ad esprimere il parere di assoggettabilità o meno a VAS. Si riporta infine una tabella con le azioni e misure a valere sul FESR, con la loro descrizione sintetica e la previsione di impatto ambientale da considerarsi nullo

TENUTO CONTO

- delle osservazioni espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale;
- che di tali osservazioni (5) si sintetizza quanto segue:
 - o ARPA Puglia dichiara che vista la tipologia e le caratteristiche delle azioni previste dal Programma si ritiene che possano essere esclusi potenziali impatti significativi negativi sull'ambiente e/o rischi per la salute umana e pertanto si ritiene che il Programma possa non essere assoggettato a VAS. Si evidenzia comunque che a conclusione della nota l'Osservante raccomanda, in fase di attuazione, l'adozione di buone pratiche di gestione ambientale che dettaglia, compresa l'applicazione di CAM (Criteri Ambientali Minimi) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi
 - o ARPAC rimarca le carenze informative del RP e la parziale rispondenza ai contenuti dell'Allegato I, parte seconda, del D. Lgs 152/2006, e ritiene quindi di non disporre degli elementi necessari per esprimersi in merito all'assoggettabilità a VAS del Programma
 - o ARPA Basilicata, a seguito di considerazioni sui contenuti del RP, per quanto di propria competenza e a supporto del processo decisionale, non rileva effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Programma.

- Il Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di sanità, previa consultazione del RP ritiene che il Programma sia coerente con il principio DNSH e ritiene altresì che lo stesso Programma potrebbe anche concorrere a promuovere la giustizia ambientale nei confronti delle popolazioni che risiedono in prossimità dei principali siti contaminati di interesse per le bonifiche ambientali del Sud Italia e delle Isole monitorati dal sistema di sorveglianza epidemiologica SENTIERI. Si annota quindi che le popolazioni maggiormente svantaggiate tra quelle sottoposte a sorveglianza Sentieri potrebbero essere opportunamente individuate anche attraverso una valutazione dei più recenti risultati prodotti da tale sorveglianza, in particolare per le componenti di deprivazione socioeconomica di popolazione e per la mortalità e i ricoveri per cause tumorali in generale e tra queste i tumori all'utero, della mammella e del colon-retto (oggetto di attenzione da parte del Programma). L'Osservante in conclusione ritiene che il Programma non presenta elementi tali da dover essere sottoposto a VAS.
- La Direzione Generale Incentivi Energia del MiTE dichiara che per quanto di competenza non ci sono osservazioni in merito

RICORDATO che:

- la verifica di assoggettabilità a VAS viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali
- che detti criteri, di cui all'Allegato 1, sono articolati in base:

1) alle caratteristiche del Piano ed in particolare:

- a) se stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- b) come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- c) se è pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- d) se vi sono pertinenti problemi ambientali e se è quantitativamente rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;

2) alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate ed in particolare:

- e) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- f) carattere cumulativo degli effetti;
- g) natura transfrontaliera degli effetti;
- h) rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- i) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

- j) valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa: i) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; ii) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; iii) dell'utilizzo intensivo del suolo;
- k) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

EVIDENZIATO che:

- Secondo l'interpretazione delle Linee Guida della Commissione Europea "*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE*", deve essere considerata l'intera serie dei criteri di assoggettabilità avanti citati in modo da poter applicare quelli maggiormente pertinenti. La piena applicabilità di ciascun criterio dipende, infatti, dal tipo e dalle caratteristiche del Piano/Programma e dal livello di conoscenza delle misure del Piano/Programma e delle aree in cui tali misure saranno attuate. I criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano/Programma, vista la loro correlazione con le caratteristiche proprie dei piani/programmi, in linea di massima sono sempre pertinenti e, quindi, applicabili per qualunque tipo di piano. I criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti e/o effetti ambientali e dell'area interessata richiedono, per la loro piena applicazione, la conoscenza delle misure che il Piano/Programma intenderà attuare e la loro localizzazione.

CONSIDERATO che:

- La VAS offre uno strumento di supporto al processo decisionale e non rappresenta un mero procedimento autorizzativo e di controllo e, oltre alla verifica preventiva degli effetti - negativi e/o positivi che un Piano/Programma può avere a seguito delle ricadute della sua attuazione, valuta e verifica l'efficacia della strategia posta in atto, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale posti dal piano/programma stesso.
- Lo sviluppo di ulteriori fasi valutative previste dall'attuazione dell'intero processo di VAS garantisce un'opportunità di approfondimento e completezza valutativa, potenziando le ricadute in termine di effetti positivi del piano e l'individuazione della strategia di intervento più efficace per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del piano e indirizzando, con più efficacia, la pianificazione di settore a scala regionale e locale, migliorando così il piano stesso.
- Per poter svolgere la verifica di assoggettabilità, il Rapporto Preliminare deve contenere le caratteristiche del Programma, degli effetti e delle aree che possono essere interessate.

CONSIDERATO E VALUTATO che (rispetto ai criteri di cui all'Allegato 1 del D. Lgs 152/2006):

- L'Autorità Proponente struttura il RP del Programma al fine di valutarne la coerenza con i criteri di cui all'Allegato 1 del D. Lgs 152/2006, citandoli nel capitolo 2, così come sono stati precedentemente elencati.
- Con riferimento alle caratteristiche del Programma, l'Autorità Proponente riporta specifiche considerazioni nei capitoli 3, 4 e 5, dai quali si evince (cap. 3) che il Programma è sviluppato in coerenza con i contenuti dell'Agenda 2030 e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; la strategia è sviluppata in coerenza con l'Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia e, in particolare, con l'Obiettivo strategico di policy 4 (OP4) "Europa più solidale ed inclusiva". Si evidenzia anche che tutti gli obiettivi del Programma saranno attuati in modo coordinato con il PNRR e con tutti gli altri programmi europei, nazionali e regionali, che intervengono attraverso il FESR e l'FSE Plus. Vengono inoltre riportate le modalità di coinvolgimento e condivisione con le parti interessate per la definizione delle azioni del Programma (cap. 4) con la finalità di giungere

ad una stesura condivisa del Programma, in particolare con le Autorità di gestione dei Programmi Regionali delle 7 regioni interessate, così da assicurare una precisa demarcazione tra gli interventi della programmazione regionale e quella nazionale. L'Autorità Proponente a chiusura di ogni descrizione più analitica delle tipologie di intervento (cap. 5) afferma che, per la loro stessa natura, non si prevedono effetti ambientali significativi.

- Con riferimento alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dal programma, l'Autorità Proponente dedica i cap. 6, 7 e 8 del RP, per dimostrare complessivamente che il Programma e in particolare le tipologie di interventi previsti, per la loro stessa natura, non comportano effetti significativi sull'ambiente (Cap. 6); al contrario il Programma porterà effetti positivi sulla salute umana. L'assenza di impatto significativo è confermata anche dall'Autorità Proponente attraverso la verifica di coerenza con il principio DNSH, dal quale si evince la assenza di impatti significativi sui sei obiettivi ambientali considerati (Cap.7). Infine nel Cap. 8 si riporta uno schema sintetico dove si evince la mancanza di impatto conseguente la realizzazione delle tipologie di azioni che si avvarranno dei fondi FESR. La giustificazione della mancanza di impatti significativi è da ricercare, come dichiarato, nella natura stessa degli interventi previsti, per i quali comunque potrebbe essere auspicabile, come anche rimarcato dalla osservazione ricevuta da ARPA Puglia, che in fase attuativa, siano previste delle condizionalità che garantiscano anche un contributo, ancorché non significativo, al perseguimento degli obiettivi ambientali. In particolare per le azioni a valere sui fondi FESR che promuoveranno *l'adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale e di forniture di dispositivi medici durevoli, per il rafforzamento delle capacità e della resilienza dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute*, per i quali si possono prevedere impatti, anche se non significativi, nell'arco del ciclo di vita dei servizi sanitari e socio-sanitari che si intende rafforzare, dovrebbero essere applicati dei criteri di selezione delle azioni da sostenere che promuovano quegli interventi capaci di produrre una ricaduta ambientale positiva, oltre che verso la salute della popolazione, anche sulle componenti ambientali, per esempio attraverso la selezione delle forniture di beni e servizi coerentemente con i CAM (Criteri Ambientali Minimi) da specificare nei bandi, avvisi e inviti.
- Tutto ciò considerato e valutato rispetto a quanto riportato dall'Autorità Proponente circa la valutazione del Programma rispetto ai criteri di assoggettabilità stabiliti dalla normativa, questo non determina effetti negativi significativi sull'ambiente; al contrario sono possibili effetti positivi sulla salute umana. La mancanza di significatività degli effetti ambientali del Programma dovrà essere garantita anche in fase attuativa allorquando saranno chiariti l'entità e l'estensione delle azioni attraverso l'adozione di opportuni criteri di tutela ambientale, così come indicato in precedenza e così come richiesto anche da osservazioni ricevute.

VALUTATO che, in relazione al principio DNSH

- Il Proponente tratta il tema del DNSH in uno specifico capitolo del RP (Cap.7), che è focalizzato sulla valutazione dell'impatto ambientale del Programma in considerazione dei sei obiettivi ambientali trattati dal Regolamento sulla Tassonomia. La metodologia di valutazione utilizzata è sintetizzata in due tabelle: una per le azioni previste a valere sui Fondi FESR e una per quelle previste a valere sui fondi FSE Plus. La valutazione delle azioni proposte dal Programma evidenzia la non necessità di una valutazione sostanziale al principio DNSH in quanto non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo su nessuno dei sei obiettivi ambientali contemplati. Le conclusioni specificano che la tipologia di azioni proposte dal Programma è stata valutata coerente con il principio DNSH.
- Considerata la potenziale ricaduta positiva delle azioni del Programma su alcune componenti ambientali, attraverso l'approccio al ciclo di vita dei servizi che si intende rafforzare, nello sviluppo e completamento del Programma si auspica che l'Autorità Proponente tenga in debita considerazione i sei obiettivi del

DNSH con attenzione alle modalità con cui può concorrere, ancorché in modo non sostanziale, al loro perseguimento;

- Ci si riferisce in particolare, come già precedentemente indicato, alle azioni a valere sui fondi FESR che promuoveranno *l'adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale e di forniture di dispositivi medici durevoli, per il rafforzamento delle capacità e della resilienza dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute*; per queste tipologie di azioni, che appaiono quelle che possono produrre con maggiore probabilità impatti ambientali, anche se non significativi, è raccomandata l'applicazione di condizioni ambientali e sociali che ne garantiscano un effetto ambientale potenzialmente positivo attraverso un controllo dell'impatto ambientale degli approvvigionamenti e dei requisiti di efficienza energetica

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VAS

ACCERTA e VALUTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento, che il Programma "Equità nella salute" 2021-2027 non determina potenziali effetti ambientali significativi negativi e pertanto, secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., può essere escluso dall'Assoggettabilità a VAS.

Si dà atto, inoltre, che è stata svolta la valutazione del rispetto del Principio del DNSH delle misure del Programma il cui esito ne assicura la coerenza.

Il Coordinatore della SCVAS
Ing. Bernardo Sera